

“ASSOCIAZIONE MICOLOGICA FIDENTINA - CARLO ORIANI - APS”

S T A T U T O

CAPO I - COSTITUZIONE - SCOPI - SOCI



Art. 1: Costituzione e scopi

1. È costituita a tempo indeterminato, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 una Associazione di Promozione Sociale denominata “**Associazione Micologica Fidentina - Carlo Oriani - APS**” (di seguito denominata semplicemente “Associazione”) quale centro permanente di vita associativa e culturale unitario senza alcun indirizzo politico, sindacale e/o religioso, senza fine di lucro, retta da principi di democrazia interna.
2. L'Associazione si propone la divulgazione e lo studio, presso tutti i cittadini, della Micologia, delle problematiche legate al rispetto, alla tutela, alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile e persegue, a tale scopo, finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale mediante la formazione culturale in tale disciplina e lo svolgimento continuato di attività generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
3. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - a) promuovere ogni opportuna iniziativa atta a incrementare nella collettività una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
 - b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
 - c) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei soci, anche mediante stampa e diffusione di bollettini, periodici, riviste e pubblicazioni in genere, attinenti alla micologia; collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
 - d) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
 - e) organizzare mostre micologiche, corsi, convegni e seminari;
 - f) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e le scuole;
 - g) svolgere ogni attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 2: Sede

La sede legale dell'Associazione è fissata in Fidenza (PR). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art. 3: Elenchi dei Soci

1. Nel pieno rispetto della tutela della riservatezza ed al fine di evitare intrusioni nella sfera privata, è fatto assoluto divieto di fornire, alle persone estranee all'Associazione e, per qualsiasi motivo, gli elenchi dei Soci, o parte di essi, senza l'autorizzazione scritta di ogni singolo interessato, fatti salvi, ovviamente, gli obblighi di Legge, ed il caso di affiliazione ad altre Associazioni o Gruppi aventi scopi analoghi.
2. L'elenco dei Soci consta di una semplice registrazione del Nome dei Soci e dei relativi indirizzi, comprensivo dell'eventuale recapito telefonico; è conservato dal Segretario che ne cura la rispondenza con l'effettiva situazione degli Iscritti.

Art. 4: Soci

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare allo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 5: Diritti dei Soci

1. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. Il socio gode, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo;
3. Il socio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
4. Tutti i Soci hanno diritto di ricevere eventuali pubblicazioni dell'Associazione.

Art. 6: Doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle Deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, non porre in atto comportamenti che danneggino moralmente e materialmente l'Associazione;
2. Il Socio è altresì tenuto al pagamento della quota associativa annuale, nella misura e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo;
3. Il Socio è tenuto a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7: Qualifica di Socio

1. La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;



- c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro i termini temporali stabiliti dal Consiglio direttivo;
- d) per esclusione;
- e) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- f) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

- L'esclusione dei soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento avvalendosi di un contraddittorio con il Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo potrà avvalersi, se lo riterrà necessario, della possibilità di convocare apposita assemblea che delibererà in relazione al contraddittorio stesso.
- Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
- Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
- Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

CAPO II - PATRIMONIO

Art. 8: Autonomia amministrativa e patrimoniale.

1. L'Associazione è un organismo pienamente autonomo sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo patrimoniale
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazione e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 9: Quote associative.

1. L'entità delle quote annuali associative, le norme ed i termini per il loro versamento sono fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10: Esercizio e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo in visione a tutti gli associati.
2. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Viene costituito un registro dei beni in carico all'Associazione.

Art. 11: Cassa

1. Delle somme introitate dall'Associazione, a vario titolo, è direttamente responsabile il Tesoriere.
2. Per le eventuali operazioni di pagamento effettuate in nome e/o per conto dell'Associazione sono necessarie le firme disgiunte del Tesoriere e del Presidente, nell'ambito delle disponibilità.

Art. 12: Responsabilità

1. Le responsabilità inerenti all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione cessano, per i componenti degli Organi collegiali uscenti, all'atto del regolare passaggio delle consegne, ferme restando quelle relative alle operazioni compiute durante il periodo di carica.
2. Il Tesoriere è direttamente responsabile degli adempimenti economici.

CAPO III - ORGANI SOCIALI

Art. 13: Organi sociali dell'Associazione

1. Sono Organi sociali dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14: Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
3. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
 - b. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma dello Statuto o proposto dal Consiglio direttivo;
5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15: Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà dei soci.
2. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Art. 16: Validità delle votazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
2. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
4. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 17: Votazioni all'Assemblea

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.
2. Le votazioni avvengono, di regola, in modo palese, ovvero, a richiesta della maggioranza dei votanti, a scrutinio segreto.
3. Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali sono effettuate con voto segreto, ovvero, a richiesta della maggioranza dei votanti, in forma palese.
4. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

Art. 18: Presidenza dell'Assemblea – Verbali

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
2. Funge da Segretario il Segretario del Consiglio Direttivo, con il compito di riportare su apposito Registro dei Verbali le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Art. 19: Elezioni del Consiglio Direttivo

1. La Commissione Elettorale è nominata dall'Assemblea dei Soci, è composta di almeno tre membri scelti fra i Soci non candidati, accetta le candidature dei Soci alle elezioni di membri del Consiglio Direttivo ed è garante del regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
2. Al termine delle operazioni elettorali la predetta Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede votate, indi, effettuato il computo dei voti, proclama gli eletti.

Art. 20: Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette). I Consiglieri sono eletti secondo le modalità di cui all'Art. 17, comma 3, ed Art 19, con voto deliberativo.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dalla data della sua elezione, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge, fra i propri componenti, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
4. Il Segretario può essere designato anche quale Tesoriere.

5. Il Consiglio Direttivo può inoltre fissare le attribuzioni degli altri Consiglieri, con riferimento alle attività da svolgersi per il conseguimento dei fini sociali dell'Associazione.
6. Il Consigliere che, per qualunque causa, cessa dalla carica è surrogato dal Socio che lo segue immediatamente nella graduatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 19.
7. Qualora, nell'arco del mandato vengano a mancare, per qualsiasi motivo, la metà più uno dei Consiglieri eletti si considera dimissionario l'intero Consiglio e si dovranno indire nuove elezioni.
8. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi.

Art. 21: Riunioni del Consiglio Direttivo – Deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
2. È data facoltà di richiedere una riunione del Consiglio Direttivo anche ai Consiglieri, in numero di almeno tre.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
4. Le votazioni si effettuano con voto palese.
5. È fatto salvo il disposto in merito ai provvedimenti di espulsione dei Soci e decadenza dalla carica di Consigliere.
6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
7. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 (sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
8. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei presenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
9. I verbali di ogni riunione del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 22: Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a) è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria sia straordinaria dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - b) per assicurare il funzionamento dell'Associazione emana uno o più regolamenti, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati di ogni ordine e grado;
 - c) redige i programmi di attività dell'Associazione;
 - d) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - e) redige il Bilancio o rendiconto;
 - f) delibera in merito all'attività sociale;
 - g) conferisce la delega al Presidente di stipulare contratti necessari per l'attività sociale;
 - h) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
 - i) delibera in merito a tutte le proprie competenze attribuitegli dallo Statuto;
 - j) cura la pubblicazione di un eventuale foglio di notizie interno;
 - k) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - l) nomina i Revisori dei Conti;
 - m) nomina i componenti del Comitato Tecnico-scientifico.

2. Nello svolgimento della propria attività il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di Referenti di Gruppi e/o di Sezioni, i quali possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio stesso.

Art. 23: Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. In caso di sua assenza o di suo impedimento il Vicepresidente ne assume, con la stessa autorità, le funzioni. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
2. Il Presidente deve essere iscritto nell'Elenco Nazionale dei Micologi.

Art. 24: Organi operativi

1. Sono Organi operativi dell'Associazione:
 - a) il Comitato Tecnico-scientifico

Art. 25: Comitato Tecnico- Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-scientifico assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.
2. Possono far parte del Comitato tecnico-scientifico tutti i soci iscritti nell'Elenco Nazionale dei Micologi; ulteriori componenti il Comitato sono nominati, anche per lo sviluppo di specifici programmi, dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore Scientifico.
3. Il Direttore Scientifico deve essere in possesso della qualifica di Socio Ordinario ed essere iscritto nell'Elenco Nazionale dei Micologi; è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, dirige e sovrintende alle attività scientifiche dell'Associazione validandone le pubblicazioni.

Art. 26: Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto almeno da due Soci: esercita il controllo amministrativo sugli atti di gestione dell'Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci prima della presentazione all'Assemblea, redigendo apposite relazioni finali.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per la durata del Consiglio direttivo e sono rinominabili.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono, anche singolarmente ed assistiti dal Segretario e dal Tesoriere, procedere agli atti ispettivi e di controllo di cui al primo comma.

Art. 27: Emolumenti - Indennità – Rimborsi

1. Le funzioni relative a tutte le cariche sociali ricoperte e/o le funzioni assegnate, nessuna esclusa, sono prestate a titolo di volontariato e sono, pertanto, rese a titolo gratuito.

2. È riconosciuto, a coloro che svolgono attività nell'interesse dell'Associazione, il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'adempimento degli incarichi loro assegnati.
3. Per il rimborso delle spese vive sostenute occorre che esse siano preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e che sia presentata la relativa documentazione giustificativa al Tesoriere.
4. In ogni caso restano escluse, dal computo delle spese vive, le ore impiegate.

Art. 28: Decadenza dalle Cariche Sociali

1. Chi, essendo investito di una Carica Sociale, manca, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'Organo Sociale di cui è componente, decade dalla carica rivestita.
2. La decadenza, promossa dal Presidente dell'Organo di appartenenza, è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

CAPO IV - MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 29: Modifiche allo Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:
 - a) la proposta di modifica deve essere inserita all'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
 - b) la proposta di modifica deve essere approvata in prima convocazione da almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
2. È fatto salvo quanto disposto in merito di scioglimento dell'Associazione.
3. A seguito della registrazione del presente Statuto non può essere sottoposto a modifica l'Art. 23, comma 2.


CAPO V - SCIoglIMENTO

Art. 30: Scioglimento

1. La decisione di scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Art. 31: Devoluzione del patrimonio

1. In seguito allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni micologiche che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Resta esclusa la possibilità di redistribuzione del patrimonio ai Soci.
3. Resta salva la possibilità per l'Associazione di confluire, conferendo l'intero patrimonio, in un'altra Associazione Micologica di maggior rilevanza, dietro deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza di cui al comma 1 del presente articolo.



Art.32: Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Parma.

Art. 33: Norme finali

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

FIDENZA, li 04/06/2018

<p>Il Segretario <u>Dani Amicare</u></p>	<p>Il Presidente <u>Nicol Pastorello</u></p>
--	--